



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

Il Presidente

 Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

Prot. 0004862/14 28/03/2014 U  
Fasc. X/4692 Class. 2.2.2  
134 - SERVIZIO COMMISSIONI



Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare II

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare I

Al Signor Presidente  
del CPCV

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 153 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

**Riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale - Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009 n. 25 - "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale" e modifica alla legge regionale 10 dicembre 2008 n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione".**

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Casalino, Carcano, Macchi, Nanni, Buffagni, Corbetta, Fiasconaro, Maccabiani, Violi).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la **Commissione consiliare I** e il **CPCV** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

(Raffaella Cattaneo)

All.to: testo del provvedimento

**PROGETTO DI LEGGE N. 0153**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Casalino, Carcano, Macchi, Nanni, Buffagni, Corbetta, Fiasconaro, Maccabiani, Violi

---

**Riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale - Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009 n. 25 - "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale" e modifica alla legge regionale 10 dicembre 2008 n. 32 "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione".**

---

PRESENTATO IL 20/03/2014

ASSEGNATO IN DATA : 28/03/2014

ALLA COMMISSIONE      REFERENTE      II

CONSULTIVA      I

Altri pareri      Comitato paritetico di controllo e valutazione

---

## PROGETTO DI LEGGE

**Riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza Regionale - Modifica alle Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 25 - "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale" e Modifica alla Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 - "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione".**

### **RELAZIONE**

Con il presente Progetto di Legge, i firmatari intendono farsi promotori di una legge di riforma del sistema delle nomine pubbliche regionali, al momento regolata dalle Leggi Regionali 4 dicembre 2009 n. 25- "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale" e dalla Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 - "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione". L'art. 14 comma 2 lettera *m* dello Statuto di Autonomia, prevede infatti che al Consiglio regionale competa dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società determinando le competenze della Giunta e del Consiglio.

Attraverso il presente Progetto di Legge, si intende quindi accorpate in un unico testo unitario la disciplina delle nomine pubbliche regionali, in modo da favorire un'effettiva partecipazione diretta della società civile nella scelta delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale così come espresso dall'art. 8 dello Statuto di autonomia.

L'obiettivo di questa proposta è rendere trasparenti e meritocratiche le nomine e le designazioni alle cariche amministrative nel Sistema Regionale attualmente attribuite secondo preponderanti logiche politiche di cui, *in primis*, non è così evidente il rispetto al dettato Costituzionale e ai principi che ne sono alla base.

Tra questi principi riportiamo l'art. 97 della Costituzione il quale dispone che l'azione amministrativa deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Tra i "casi" citati, difficilmente possono rientrare "enti" che sono strutturali quanto necessari alle attività dell'ente pubblico generante. Sostenere il contrario, sarebbe affermare che il dettato Costituzionale attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni risorse umane inadeguate ad una azione efficiente ed efficace stabilendo un paradosso che di fatto minerebbe la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa di cui alla citata Costituzione.

Se l'obiettivo rimane l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in un contesto democratico e costituzionale, risulta imprescindibile l'adozione del concorso pubblico per esami, per titoli, per corso-concorso o per svolgimento di prove che sia aperto a tutti i cittadini sulla base del modello di cui al Dpr. n. 487 del 9 maggio 1994.

Anche alla luce delle richieste che provengono dall'opinione pubblica e da molteplici settori e della società civile, riteniamo vi sia la necessità di imprimere urgentemente una decisa svolta per svincolare le nomine e designazioni da ogni forma di conflitto di interessi e dalle interferenze di carattere partitico.

Infatti il sistema politico partecipa a configurare quel contesto favorevole ai fenomeni di corruzione, da intendersi non solo per quanto disciplinato dal codice penale, bensì tutte le situazioni in cui si riscontra abuso di potere, inquinamento dell'azione amministrativa anche se solo tentata (cfr. Piano Nazionale Anticorruzione); in questo senso sono innumerevoli i casi accertati e passati in giudicato che hanno coinvolto la politica anche nella nostra "virtuosa" Regione.

Ne consegue che il presente Progetto di Legge intende modificare l'attuale sistema legislativo al fine di valorizzare il merito anche attraverso la valorizzazione di quei criteri di trasparenza, integrità e opportunità nell'accesso alle nomine e designazioni del Sistema Regionale da parte della società civile.

La Proposta di Legge si può quindi riassumere in quattro punti fondamentali e due considerazioni conseguenti.

Il primo punto riguarda la definizione e il ruolo ricoperto dal Sistema Regionale Si.Reg.

Con la LR n. 30 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche, viene istituito il Si.Reg mettendo a sistema la Regione con Enti, Aziende e Società istituite dalla Regione stessa. E' quindi necessario prima di definire l'architettura della proposta di legge, verificare le motivazioni politiche che hanno dato luogo al modello organizzativo del Sistema Regionale allargato Si.Reg.

La scelta di costituire gli Enti partecipati dalla Regione Lombardia nasceva dall'idea di dare, attraverso competenze e strumentazioni proprie del modello aziendale privato, un apporto altamente specializzato e integrato per poter raggiungere obiettivi importanti e per realizzare in modo celere ed efficace le politiche a favore del governo della Regione.

Quindi, se da una parte è ben delineata la partecipazione del Si.Reg alle attività dell'ente pubblico Regione nel raggiungimento degli obiettivi, d'altra parte è altresì chiarito che il sistema è strutturato secondo il modello aziendale privato e con questo viene definita la *ratio* dell'istituzione del sistema; a servizio della comunità per il migliore risultato operativo possibile. Si conclude che, fuori da questo quadro, il Si.Reg non avrebbe ragione di esistere in forma disgiunta rispetto alle strutture operative interne alla Regione di cui, si ribadisce, il Si.Reg è parte costituente (come peraltro sottolineato anche dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul Rendiconto di Regione Lombardia anno 2012" punto 17.1 pg. 27).

Secondo Punto Le nomine di competenza della Regione Lombardia sono attualmente disciplinate dalla LR n. 25 del 4 dicembre 2009 per le nomine delegate al Consiglio Regionale e

dalla LR n. 32 del 10 dicembre 2008 per le nomine delegate alla Giunta e al Presidente della Regione.

Le due leggi per quanto differenti nello sviluppo dell'articolato si riferiscono ad una suddivisione per capitoli molto simile. Entrambe le Leggi indicano come le candidature alle nomine possano essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri Regionali, dagli Ordini e Collegi professionali, da Associazioni, da Enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, da Organizzazioni Sindacali, da Fondazioni e da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Lombardia.

Le candidature possono quindi arrivare sia da parte di organi politici, che da parte della società civile (cfr. l'attuale art. 3 "presentazione delle candidature" della LR. n. 25/2009 e l'art. 2 "candidature e forme di pubblicità" della LR n. 32/2008).

E' altresì necessario notare come anche le incompatibilità indicate nelle due leggi si sovrappongano per buona parte, mentre, per le sole cause di esclusione esistano sostanziali differenze da valutare nell'accorpamento in un testo unico.

Inoltre, ulteriore differenza nelle due Leggi di riferimento, sono le modalità di attribuzione delle nomine. In considerazione della differente funzione e organizzazione istituzionale di Giunta e Consiglio la prima decide in seduta mentre la seconda in Aula, anche se in definitiva il decisore è sempre e comunque un organo politico (Nel solo caso del Consiglio Regionale esiste uno specifico riferimento nell'attuale art. 130 della LR. n. 25/2009 riguardante la "tutela della minoranza" di cui si dirà a seguire).

Il secondo punto, quindi, riguarda l'equipollenza delle nomine.

Nell'attuale sistema legislativo esiste una sorta di "simmetria" o equipollenza teorica tra le candidature alle nomine che provengono dalla società civile con quelle indicate dai partiti. Nei fatti questa simmetria viene sistematicamente svilita nella scelta finale che è sempre ed esclusivamente politica. In altre parole il decisore attualmente è solo politico ed il peso della società civile ne viene conseguentemente sminuito in totale contrasto con la *ratio* legislativa e con lo stesso dettato Costituzionale.

Quindi, attraverso il presente Progetto di Legge si intende attribuire alla società civile un ruolo attivo nella scelta delle candidature alle nomine pubbliche.

Il terzo punto, riguarda la correttezza Costituzionale nel metodo delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.

Si osserva infatti come per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale (l'attuale art. 12 della LR n. 25/2009), in un'ottica di presunta tutela delle minoranze, si prevede che ogni Consigliere disponga di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare, assicurando in ogni caso alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.

Ciò che viene ignorato dalla Legge in vigore è come il Consiglio Regionale della Lombardia sia, per definizione, rappresentativo di tutta la società civile, anche e soprattutto di quella stessa società civile che non si identifica con la "*minoranza e maggioranza*" di governo. Ci si deve quindi interrogare se questo astratto riferimento ad entità definite "*maggioranza e minoranza*" abbia ragione di esistere in una Legge, trattandosi di una suddivisione teorica ed astratta conseguenza di una prassi politica; concetto messo ulteriormente in crisi dalla dichiarazione di

anticostituzionalità del premio di maggioranza da parte della Corte Costituzionale relativamente alla Legge elettorale nazionale.

Premesso questo, lo Statuto di autonomia all'art. 28 elenca le funzioni della Giunta regionale tra cui, al comma 1 lettera h, le spettanti nomine e designazioni negli enti dipendenti che nel Progetto di Legge rimangono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento regionale vigenti; le nomine rimangono proclamate dalla Giunta. Lo Statuto all'art. 14 elenca le funzioni del Consiglio tra cui, al comma 3 lettera p, le deliberazioni relative alle spettanti nomine e designazioni negli enti dipendenti che nel Progetto di Legge rimangono disciplinate dalla normativa Statutaria e Regolamentare vigente; le nomine rimangono deliberate dal Consiglio.

Il quarto punto, infine, riguarda i rapporti tra Si.Reg e Ente di Governo che, secondo la LR 34/78, sono regolati con atto pubblico. La giunta esprime gli indirizzi operativi agli enti controllati e i risultati attesi in linea con il Piano Regionale di Sviluppo e questo riteniamo che renda ridondante e non necessaria la nomina a indirizzo politico in chiave di *spoils system*; pratica che oltretutto ha limiti legislativi ben precisi e definiti, regolarmente ecceduti dalle nomine e designazione attribuite in questi anni dalla Regione.

Si sottolinea infine che anche il Consiglio regionale attua funzioni di controllo sugli enti tramite attività ispettiva, audizioni nelle Commissioni, oltre che per quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto.

In conclusione:

Individuata la *ratio* che ha portato all'istituzione del Si.Reg come parte dell'ente pubblico pur con un'organizzazione aziendale prettamente privatistica, evidenziato inoltre come nella disciplina attualmente in vigore esistano evidenti squilibri tra società civile e parti politiche, nonché evidenziate questioni istituzionali irrisolte; risulta d'obbligo domandarsi se l'attuale metodo di nomina degli amministratori e dei revisori del Si.Reg sia adeguato, corretto e legittimo in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici poteri, nonché se garantisca un'effettiva partecipazione attiva dei cittadini, principio ispiratore dello Statuto d'Autonomia della Regione.

Ricordiamo, in ultimo, come il Regolamento Regionale n. 1 del 10 giugno 2013, relativo all'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti della Regione, preveda all'art. 2 la modalità di nomina mediante estrazione a sorte da un apposito elenco di candidati aventi i requisiti oggettivi di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza richiesti e che i medesimi non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico che sarebbero chiamati a ricoprire.

Quindi, l'estrazione a sorte da un apposito elenco pubblico, si può considerare quale metodologia idonea e di sicuro valore, introducendo procedure di terzietà e trasparenza in una procedura selettiva pubblica delle candidature aperta a tutti i cittadini aventi i requisiti stabiliti.

In sintesi, il Progetto di Legge prevede che le nomine vengano assegnate tramite bandi pubblici.

I Bandi pubblici sono gestiti da un "organismo" costituito da un Ufficio per le nomine spettanti alla Regione e da un Ufficio per le nomine spettanti al Consiglio, dalle Commissioni di esame e da un Albo pubblico dei Commissari di esame. Per Organismo si intende *Sistema organizzato, costituito di varie parti fra loro connesse e interdipendenti*; i suddetti Uffici delle nomine gestiscono i Bandi pubblici e l'istituzione delle Commissioni di esame i cui componenti vengono estratti a sorte tra gli iscritti ad un Albo pubblico specialistico.

Il Progetto di Legge consta di 17 articoli;

**ART. 1-FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE:** la legge disciplina le modalità di nomina e designazione di competenza della Regione Lombardia, mediante bando pubblico e con estrazione a sorte, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. L'ambito di applicazione della presente legge è lo stesso di cui alla LR. n. 25 del 2009 e di cui alla LR n. 32 del 2008, ora abrogate.

**ART. 2- REQUISITI PER LE NOMINE:** i candidati devono essere laureati, e occorre abbiano esercitato, per almeno cinque anni, un ruolo dirigenziale e di responsabilità, peraltro con provati risultati positivi.

**ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI:** i candidati non devono trovarsi in situazioni di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi.

**ART. 4, 5, 6, 7 - ORGANISMO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI:** si prevede l'istituzione di un "Organismo delle nomine e designazioni", di cui: l'Ufficio delle nomine istituito in capo a Regione Lombardia e in capo al Consiglio regionale, l'albo pubblico dei Commissari di esame e le Commissioni d'esame istituite di volta in volta dagli Uffici delle nomine. I componenti delle Commissioni di esame sono estratti a sorte tra gli iscritti all'albo regionale dei Commissari di esame. L'Organismo bandisce selezioni pubbliche per le nomine e le designazioni in enti, aziende, consigli di amministrazione e consigli di gestione e sorveglianza, collegi di revisione e collegi sindacali in rappresentanza della Regione o di alcuno dei suoi organi, così come previsto dall'art. 1 della presente legge. L'Organismo ha il compito di valutare la sussistenza dei requisiti per le nomine, le cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità concernenti le nomine di competenza della Regione Lombardia.

**ART. 8 - PUBBLICITA' DELLE NOMINE, DURATA, NON CUMULABILITA':** chiunque in possesso dei requisiti può candidarsi. Le nomine sono rinnovabili ma la durata degli incarichi non può superare i dieci anni totali. Vigè il divieto assoluto di cumulo delle cariche.

**ART. 9 - PRESENTAZIONE E TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE:** qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge può proporre la propria candidatura, entro i termini previsti dal bando, compresi i cittadini italiani residenti all'estero. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae e da una dichiarazione che dimostri i requisiti di idoneità e professionalità.

**ART. 10 - ALBO, SITO WEB E TRASPARENZA DELLE NOMINE:** viene istituito il sito web dell'Organismo delle nomine e designazioni in cui viene pubblicata ogni documentazione relativa ai processi di nomina e designazione e l'Albo dei commissari di esame. L'Albo è

predisposto e aggiornato dall'Ufficio delle nomine istituito in capo a Regione Lombardia. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.

**ART. 11 – NOMINE E DESIGNAZIONI:** sul promulgamento delle nomine e designazioni

**ART. 12 – REGOLAMENTO:** disciplina il regolamento di attuazione della presente legge.

**ART. 13 e ART. 13 bis – NORMA FINANZIARIA PER LA REGIONE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE:** al fine di attuare il presente Progetto di Legge non comportano spesa l'Organismo delle Nomine e l'Albo dei Commissari d'Esame, mentre comportano spesa le Commissioni d'esame, relativamente ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese da corrispondere ai componenti delle Commissioni. Comporta inoltre spesa la realizzazione e la gestione del sito web dell'Organismo delle nomine.

**ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI:** disciplina le disposizioni transitorie e finali.

**ART. 15 – CLAUSOLA VALUTATIVA:** a un anno dall'adozione delle procedure di nomina della Legge si chiede agli Uffici delle nomine di Regione e Consiglio di relazionare sul funzionamento delle procedure ed eventuali problematiche sorte dall'applicazione delle nuove regole.

**ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE:** disciplina l'entrata in vigore della legge.

**ART. 17 – ABROGAZIONI:** disciplina le norme abrogate.

## **PROGETTO DI LEGGE**

**Riforma della disciplina delle nomine pubbliche regionali- Modifica alle Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 25- "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale e Modifica alla Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32"- "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione".**

### **Capo I**

#### **Nomine di competenza regionale**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e Ambito di applicazione**

1. Con la presente legge sono disciplinate in modo unitario le modalità di nomina e designazione di competenza della Regione Lombardia, mediante bando pubblico e con estrazione a sorte, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:
  - a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;
  - b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;
  - c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:
  - a) negli organi di revisione e di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e

sulla contabilità della Regione" - collegato 2007) compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h) dello Statuto.

b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero è determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l) dello Statuto.

4. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie Locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.

## **Art. 2**

### **Requisiti per le nomine**

1. Per essere nominati in enti e aziende in rappresentanza della Regione o di alcuno dei suoi organi così come previsto dall'art. 1, occorre possedere piena onorabilità e adeguata esperienza, in relazione al ruolo da ricoprire, ai fini che la Regione intenda perseguire e ai programmi che essa abbia adottato. Per le candidature è posto a sessantacinque (65) anni il limite di età anagrafica.

2. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dalla Commissione competente a provvedere alla nomina nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Organismo per le nomine così come disciplinato dall'art. 4 della presente legge. Il requisito minimo tuttavia è quello della comprovata specializzazione universitaria e che i nominati abbiano esercitato per almeno tre anni, in ruolo dirigenziale e di responsabilità, attività di amministrazione, coordinamento e controllo nel settore privato o pubblico, peraltro con comprovati risultati positivi.

3. A ciascuna candidatura deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) il titolo di studio;

c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica relativa alle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi;

g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

4. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 3.

5. I candidati devono conoscere gli indirizzi operativi indicati dalla Giunta Regionale e i risultati attesi in linea con il Piano Regionale di Sviluppo espressi con atto pubblico nonché la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190 del 2012 e di cui al Dlgs. n. 39 del 2013 e DPR 62 del 2013.

### **Art 3.**

#### **Cause di esclusione, Incompatibilità, Conflitto di interessi**

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo in relazione alle situazioni richiamate dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Nel caso tale condanna avvenga dopo la nomina, il nominato decade immediatamente dall'incarico.
4. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici della Corte Costituzionale;
  - b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
  - c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
  - d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
  - e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
  - f) i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
  - g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;
  - h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;
  - i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
  - k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico;
  - l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto;

m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro.

n) tutti coloro che hanno ricoperto incarichi o funzioni di cui ai punti da a) fino a m) nei dieci (10) anni precedenti la data di pubblicazione del bando di nomina.

o) i parenti entro il secondo grado dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale, dei sottosegretari di cui all'art. 25 comma 5 dello Statuto.

5. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

6. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, il soggetto nominato non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

7. Il verificarsi di cause di esclusione, di incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico.

## **Capo II**

### **Organismo per le nomine e designazioni**

**Art.4.**  
**Istituzione**

1. E' istituito l'Organismo per le nomine e designazioni (di seguito denominato "Organismo"), secondo i principi di autonomia, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'Organismo è composto:
  - a) dall'albo unico dei Commissari di esame per le nomine e designazioni nel rispetto della disciplina Statutaria;
  - b) dalle Commissioni d'esame istituite di volta in volta presso l'Ufficio delle nomine del Consiglio Regionale e della Giunta, ciascuno per le rispettive competenze.
3. L'Organismo bandisce selezioni pubbliche per le nomine e le designazioni in enti, aziende, consigli di amministrazione e consigli di gestione e sorveglianza, collegi di revisione e collegi sindacali in rappresentanza della Regione o di alcuno dei suoi organi, così come previsto dall'art. 1 della presente legge.
4. L'Organismo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
5. L'Organismo ha il compito di valutare la sussistenza dei requisiti per le nomine, le cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità concernenti le nomine di competenza della Regione Lombardia, assicurando che esse avvengano nel rispetto delle finalità indicate nell'art. 1 della presente legge.
6. Gli uffici delle nomine istituiti presso Giunta e Consiglio regionale svolgono le funzioni amministrative e gestionali relative alle procedure di nomina e designazioni.
7. Tra i compiti specifici degli Uffici delle nomine vi sono:
  - a) l'aggiornamento annuale dell'albo dei Commissari di esame;
  - b) la pubblicizzazione e gestione dei bandi di esame e delle relative procedure;
  - c) l'estrazione a sorte dei Commissari di esame;
  - d) la verifica dei verbali delle Commissioni di esame;
  - e) l'aggiornamento del sito web di tutti i dati afferenti le procedure di nomina.
8. E' istituito l'albo regionale dei Commissari di esame, da cui vengono estratti a sorte i componenti delle Commissioni d'esame.

## **Art.5**

### **Nomina dei Commissari d'esame e incompatibilità**

1. Ai fini della scelta dei Commissari di esame, l'Organismo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge provvede alla formazione di un elenco di cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche e che assicurino la massima indipendenza e siano in possesso di comprovata e riconosciuta professionalità ed esperienza utile a ricoprire il ruolo di Commissario di esame.
2. L'elenco dei Commissari di esame può essere integrato in ogni momento purché chi ne faccia richiesta abbia i requisiti richiesti per accedervi. Per l'iscrizione è richiesta attività almeno decennale in qualità di ricercatore o docente universitario, dirigente di imprese o enti pubblici o privati, libero professionista iscritto negli albi previsti dalle leggi statali da almeno cinque anni.
3. L'incarico di Commissario di esame è incompatibile con l'appartenenza a qualunque attività direttamente o indirettamente dipendente dalla Giunta regionale e dalla Presidenza dell'Assemblea regionale e con le altre fattispecie previste all'art. 3 della presente legge.
4. I Commissari di esame sono di volta in volta estratti a sorte dall'Ufficio nomine competente tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco e non sono rieleggibili.
5. Per almeno cinque (5) anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Organismo e i Commissari di esame non possono essere chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o garanzia presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, società, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi.

## **Art.6**

### **Organizzazione e compiti**

1. L'Ufficio delle nomine, per ogni bando di nomina, ha il compito di istituire di volta in volta le Commissioni d'esame.
2. I componenti delle Commissioni d'esame sono estratti a sorte dall'albo regionale dei Commissari di esame.
3. Le Commissioni d'esame sono formate da cinque membri tra i soggetti iscritti nell'albo regionale dei Commissari di esame.

4. L'operato e le deliberazioni delle Commissioni d'esame sono disciplinate da apposito regolamento organizzativo interno di cui l'Organismo si deve dotare in piena autonomia, nel rispetto dei principi della presente Legge.

5. Le prove d'esame si svolgono per titoli e colloquio pubblico orale. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web della Regione nell'apposita sezione.

6. Le audizioni sono pubbliche e sono registrate sul sito web della Regione. I cittadini e gli utenti iscritti al portale web dell'Organismo possono presentare osservazioni alle candidature. Le selezioni d'esame definiscono la graduatoria di nomina.

7. Le nomine, i processi verbali delle procedure di nomina, i curricula e le retribuzioni sono rese disponibili e immediatamente aggiornate sul sito web della Regione, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

8. L'Organismo agisce e vigila affinché siano rispettati i principi di cui all'art.1 della presente Legge scegliendo in piena autonomia le procedure e le modalità di intervento e ricevendo entro quindici giorni risposta scritta sulle informazioni richieste ai diversi organi regionali.

#### **Art. 7**

#### **Trattamento economico**

1. I componenti delle Commissioni di esame hanno diritto al gettone di presenza nei limiti indicati dalle leggi regionali e nazionali.

### **Capo III**

#### **Procedure, durata, cumulabilità, trasparenza delle nomine**

#### **Art. 8**

#### **Pubblicità delle nomine, durata e cumulo degli incarichi**

1. Deve essere garantita la pubblicità delle nomine e la possibilità per chiunque di candidarsi e di fare osservazioni alle candidature. Le nomine da compiersi devono essere preventivamente pubblicate sul BURL e su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale, nonché sull'apposito sito web di cui all'art.10 della presente legge.

2. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni della presente legge al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento anche da parte della società civile.

3. Le nomine di cui alla presente Legge:

- a) non sono cumulabili;
- b) sono rinnovabili una sola volta;
- c) la durata totale degli incarichi non può in ogni caso superare i dieci (10) anni.

#### **Art. 9**

#### **Presentazione e trasparenza delle candidature**

1. Qualunque cittadino italiano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge può proporre la propria candidatura, entro i termini previsti dal bando.
3. La candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae e da una dichiarazione che dimostri i requisiti di idoneità e professionalità.

#### **Art. 10**

#### **Albo dei Commissari d'esame, Sito Web e Trasparenza delle nomine**

1. Presso l'Assemblea legislativa è istituito l'Albo dei Commissari di esame ai sensi della presente legge. L'Albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio delle nomine istituito in capo a Regione Lombardia. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.
2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:
  - a) gli organismi, società, enti, istituzioni a cui le nomine si riferiscono;
  - b) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
  - c) il nome e cognome e gli altri dati relativi alle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi, secondo il modello curriculum vitae di tipo europeo, con indicazione dell'eventuale proponente;
  - d) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
  - e) l'organo regionale che ha provveduto alla nomina;
  - f) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
  - g) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
  - h) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.
3. Dall'Albo sono cancellati i dati relativi agli incarichi cessati da più di cinque anni.

4. Al fine dell'aggiornamento dell'Albo i provvedimenti di nomina vengono trasmessi entro dieci giorni dalla loro emanazione all'Ufficio delle nomine.

5. L'Albo è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione con periodicità semestrale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Esso è pubblicato altresì su apposito sito web e sui siti internet della Giunta Regionale e dell'Assemblea legislativa, sul BURL, e su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e deve essere facilmente individuabile ed accessibile.

6. L'Ufficio delle nomine cui è demandata la tenuta dell'Albo cura che la versione telematica sia continuamente aggiornata.

7. Sul sito web devono altresì essere tempestivamente pubblicate le delibere di nomina, complete delle motivazioni di scelta, e tutte le decisioni definitive prese dall'Organismo in merito alle nomine e ai nominati.

#### **Art. 11**

#### **Nomine e designazioni**

1. Le Commissioni d'esame stabiliscono le graduatorie che vengono trasmesse entro venti (20) giorni al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale che procede con le operazioni di nomina tramite decreto.

#### **Capo IV**

#### **Regolamento, disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore, abrogazioni**

#### **Art. 12**

#### **Regolamento**

1. Con apposito Regolamento organizzativo sono stabilite le modalità e le procedure interne in materia di:

a) presentazione di candidature e relativa documentazione mediante l'utilizzo preferenziale del sito web istituzionale e le forme che assicurano le modalità di pubblicità;

b) verifica della sussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

c) dichiarazioni e adempimenti conseguenti da effettuare a pena di inefficacia della nomina o designazione;

d) funzionamento dell'Organismo per le nomine e designazioni;

e) modalità per la dichiarazione di decadenza e la revoca delle nomine;

f) le modalità con le quali le nomine e designazioni sono comunicate al Consiglio regionale.

2. Il Regolamento è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 13**

#### **Norma finanziaria per la Giunta Regionale**

1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dall'attuazione della presente legge quantificati in € 50.000,00 (su base annua) si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 11 "Altri servizi generali" - macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:

- diminuzione di € 50.000,00 dal capitolo di spesa 005915 - *"Incarichi di consulenza e per la costituzione di comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo"*

- creazione di un nuovo capitolo di spesa di pari importo con la seguente denominazione: *"Oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale di riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale"* allocato alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 11 "Altri servizi generali" - macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

2. Ogni anno, sulla base delle modalità di attuazione della legge e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede ad un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.

3. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziato alla Missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

### **Art. 13-bis**

#### **Norma finanziaria per il Consiglio Regionale**

1. Agli oneri finanziari derivanti per il Consiglio Regionale dall'attuazione della presente legge quantificati in € 25.000,00 (su base annua) si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 1 "Organi istituzionali"; - macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:

- diminuzione di € 25.000,00 dal capitolo di spesa 001614 - *"Patrocini ad amministrazioni locali"*
- creazione di un nuovo capitolo di spesa di pari importo con la seguente denominazione: *"Oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale di riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza del Consiglio Regionale"*, allocato alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 1 "Organi istituzionali"; - macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi".

2. Ogni anno, sulla base delle modalità di attuazione della legge e delle risorse effettivamente impegnate, si provvede ad un adeguamento dell'impegno finanziario in assestamento di bilancio.

3. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziata alla Missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 1 "Organi istituzionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

#### **Art. 14**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto degli enti e società del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo Statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'Organismo sentita la Giunta Regionale, individua modalità per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli enti suddetti non possono essere destinatari di contributi regionali.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennità, gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge.
3. Le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per i Consiglieri regionali.
4. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.

## **Art. 15**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

## **Art. 16**

### **Clausola valutativa**

1. Ad un anno dall'adozione delle procedure di nomina di cui alla Legge, e alla fine dell'anno successivo, gli Uffici delle nomine di Regione e Consiglio relazionano alla Commissione referente sul corretto funzionamento delle procedure e su eventuali problematiche sorte dall'applicazione delle nuove regole.

## **Art. 17**

### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 25- "Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale";
- b) Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32"- "Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione".

Milano, 19 marzo 2014

*ALLEGATO – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale*

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				QUANTIFICAZIONE SPESA		COPERTURA FINANZIARIA	
Intervento	SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (ART. 22 LR 34/1978)	Riferimento al pdl Art.... Comma...	Natura spesa c/corrente - c/capitale	Missione	IMPORTO	Missione	IMPORTO
Attuazione Legge Regionale "Riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale – modifica alla Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 25 e modifica alla Legge Regionale 10 dicembre 2008 n. 32"	Continuativa. Spesa a carico del bilancio della Regione Lombardia.	Art. 13	Corrente	Missione 01 Programma 11	50.000,00	Missione 01 Programma 11	50.000,00
Attuazione Legge Regionale "Riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale – modifica alla Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 25 e modifica alla Legge Regionale 10 dicembre 2008 n. 32"	Continuativa. Spesa a carico del bilancio del Consiglio Regionale.	Art. 13-bis	Corrente	Missione 01 Programma 01	25.000,00	Missione 01 Programma 01	25.000,00